ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3599 del 29/09/2016

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ALBALAT Societa; Cooperativa Agricola (Imp. Strada Munarola n. 123) MODENA. Rif. Prot. SUAP n. 99958/2016/982 del Comune di Modena. Rif. Prat. SINADOC n.

24043/2016.

Proposta n. PDET-AMB-2016-3702 del 29/09/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola (Imp. Strada Munarola n. 123) MODENA.

Rif. Prot. SUAP n. 99958/2016/982 del Comune di Modena.

Rif. Prat. SINADOC n. 24043/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 25/72016 la Ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola, avente sede legale in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativa al titolo ambientale "Acqua" (ampliamento depuratore), successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 25/7/2016 con prot. n. 13818;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione e trasformazione del latte, produzione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 245 del 7/5/2015;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, il richiedente dichiara che <u>non sono</u> intervenute modifiche, <u>relativamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico</u>, rispetto alla condizione già autorizzata con determinazione AUA n. 245 del 7/5/2015 si provvede d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola per l'impianto ubicato in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| A | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della |
| Acqua | sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 |

| | del D.Lgs 152/06 |
|--------|---|
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95; |

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 245 del 7/5/2015;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 29/9/2016 con scadenza al 29/9/2031;
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| Titolo ambientale | Autorità di controllo |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Modena |

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico di Modena, Struttura competente

| al rilascio d | ell'Autorizzazione | Unica | Ambientale. | Pertanto | non | saranno | effettuate | verifiche | in | materia | di |
|---------------|----------------------|----------|-------------|----------|-----|---------|------------|-----------|----|---------|----|
| documentazio | one antimafia da par | te di Al | RPAE. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| • | ato elettronicamente s e in caso di stampa | econdo le norme vigenti. |
|------|---|---|
| | pia, composta di n. | fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. |
| Data | Firma | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Allegato ACQUA

Ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola (Imp. Strada MUNAROLA N. 123) MODENA.

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito |
|--------------------------------|---|
| Acqua | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) — Acque reflue industriali in acque superficiali |

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola, nella sede operativa di Modena, Strada Munarola, n. 123, svolge attività di lavorazione e trasformazione del latte e produzione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- la salamoia viene rigenerata in apposito locale mediante impianto a farine fossili;
- le acque meteoriche confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata;

- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle caldaie, attrezzature e locali del caseificio, delle strutture e locali dell'impianto di concentrazione del siero, nonché quelle di lavaggio automezzi e silos, previo trattamento nell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque derivanti dalla lavorazione del latte e trattate nell'impianto di depurazione di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici del caseificio e dall'appartamento del casaro sono anch'esse convogliate nell'impianto di depurazione biologico;
- il permeato liquido derivante dal trattamento di concentrazione del siero, previo passaggio nella vasca ubicata presso il depuratore, è convogliato a monte del pozzetto adibito ai campionamenti fiscali, miscelandosi con i reflui depurati;
- ai sensi dell'art. 74 del Dlgs 152/2006, il permeato liquido di cui sopra, confluente in acque superficiali, è classificabile come "acque reflue industriali";

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 245 del 07/05/2015 rilasciata alla ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola per l'impianto in comune di Modena, Strada Munarola n. 123;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata al SUAP del Comune di Modena in data 4/7/2016;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) è autorizzato il gestore della ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola per l'insediamento ubicato a Modena, Strada Munarola n. 123, a scaricare le acque di processo trattate nell'impianto di depurazione aziendale, nella quantità indicativa di 109.500 mc/anno, nonché il permeato liquido derivante dal trattamento di concentrazione del siero, nella quantità indicativa di 184.000 mc/anno, nel fosso di scolo a cielo aperto in fregio al confine aziendale confluente nel Cavo Torricella;
- 2) lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 3) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 4) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali per le acque reflue di processo trattate nel depuratore aziendale il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione aziendale. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 5) <u>con cadenza annuale</u> devono essere effettuate analisi qualitative dei reflui in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi Totali, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Oli vegetali e animali, azoto ammoniacale, Nitrati, Nitriti.

Le analisi devono essere eseguite da laboratorio autorizzato, firmate da tecnico abilitato e tenute in azienda a disposizione dell'Autorita' di controllo;

- 6) la ditta deve provvedere alla periodica pulizia del fosso di campagna, recettore dello scarico delle acque reflue industriali e meteoriche, prima della loro confluenza nel cavo Torricella;
- 7) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto che deve contenere :
- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi prodotti nell'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi e la relativa destinazione;
- i quantitativi di farina fossile esausta e di acqua di salatura destinati allo smaltimento presso terzi;
- i quantitativi di fanghi di risulta eventualmente prodotti dal trattamento di filtrazione della salamoia mediante filtro a farina fossile;
- 8) devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

Allegato ARIA

Ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola (Imp. Strada MUNAROLA n.123) MODENA.

| Settore ambientale interessato Titolo ambientale sostituito | | |
|---|---|--|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. | |
| | 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 | |

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola, svolgente attività di lavorazione e trasformazione del latte, produzione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 245 del 7/5/2015, per la seguente configurazione produttiva:

• la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

| 1 | CENTRALE TERMICA (2300 KW) |
|---|--|
| 2 | CENTRALE TERMICA (3875 KW) |
| 3 | CENTRALE TERMICA (97 KW) (impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano) |
| 4 | CENTRALE TERMICA (110 KW) (impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano) |
| 5 | CENTRALE TERMICA (158 KW) (impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano) |

- il seguente consumo di materie prime: latte 16.400 t/anno
- una produzione annua di forme di Parmigiano Reggiano pari a 36.500

Vista la dichiarazione della ditta che, relativamente alle emissioni in atmosfera, <u>non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione gia' autorizzata</u> dalla Provincia di Modena con determinazione n. 245 del 7/5/2015, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di MODENA, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/3/2015 ha espresso verbalmente parere favorevole in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 3048 del 12/3/2015, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 10/3/2015, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 21/2015 depositato agli atti;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola, è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 CENTRALE TERMICA (2300 KW)

| portata massima | 2800 | Nmc/h |
|---|------|--------|
| altezza minima del camino | 9 | m |
| durata | 24 | h/g |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) | | |
| Polveri totali | 5 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO2) | 35 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO2) | 350 | mg/Nmc |

^(*) riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 CENTRALE TERMICA (3875 KW)

| portata massima | 4600 | Nmc/h |
|--|------|--------|
| altezza minima del camino | 9 | m |
| durata | 24 | h/g |
| Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*) | | |
| Polveri totali | 5 | mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 | | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO2) | 350 | mg/Nmc |

^(*) riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 CENTRALE TERMICA (97 KW)

(impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 CENTRALE TERMICA (110 KW)

(impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano)

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 CENTRALE TERMICA (158 KW)

(impianto termico civile < 3 MW alimentato a metano)

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Cone | dotti circolari | Condotti rettangolari | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| Diametro (metri) N° punti prelievo | | Lato minore (metri) | N° punti prelievo | | |
| fino a 1m | 1 punto | fino a 0,5m | 1 punto | al centro del lato | |
| da 1m a 2m | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m | | al centro dei | |
| | | | 2 munti | segmenti uguali | |
| | | | 2 punti | in cui è suddiviso | |
| | | | | il lato | |
| superiore a 2m | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m | 3 punti | | |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. <u>Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione</u> con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il

percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

| Quota superiore a 5m | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| | carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco | | | |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante | | | |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

| Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere util | lizzati: |
|--|----------|
| □ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM | |
| □ metodi normati e/o ufficiali | |

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

□ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

| Parametro/Inquinante | Metodi indicati |
|---|---|
| Criteri generali per la scelta dei punti di | UNI 10169 e UNI EN 13284-1 |
| misura e campionamento | |
| Portata e Temperatura emissione | UNI 10169 |
| Polveri o Materiale Particellare | UNI EN 13284-1 |
| Ossidi di Zolfo | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| | UNI 10393 |
| | UNI EN 14791 |
| | Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ossidi di Azoto | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) |
| | UNI 10878 |
| | UNI EN 14792 |
| | Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per il punto di emissione n. 2 (portata e ossidi di azoto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola (Imp. Strada MUNAROLA n. 123) MODENA.

| Settore ambientale interessato | |
|--------------------------------|---|
| | Titolo ambientale sostituito |
| Rumore | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola svolgente attività di lavorazione e trasformazione del latte, produzione e stagionatura di formaggio parmigiano reggiano, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Modena, Strada Munarola n. 123, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 245 del 7/5/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio del caseificio;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 22:00) e notturno (22:00 06:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;

s'individuano come ricettori sensibili gli edifici ad uso abitativo denominati rispettivamente R1, R2 e R3, situati a meno di 100 metri dal confine dello stabilimento;

i livelli sonori misurati (previsionali) assicurano il rispetto dei valori limiti assoluti di immissione sia nel periodo diurno che notturno, nonché del livello del limite differenziale ai potenziali ricettori.

Vista la dichiarazione della ditta che, relativamente all'Impatto Acustico, <u>non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione gia' autorizzata</u> dalla Provincia di Modena con determinazione n. 245 del 7/5/2015, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico datata 19/07/2013 presentata della ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere datato 12/11/2013 sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Area Centro – Modena, acquisito in sede di Conferenza dei Servizi;

visto il parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, espresso dalla Conferenza dei Servizi, come risulta da verbale n. 21/2015 depositato agli atti;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso lo stabilimento ad uso produttivo posto a Modena, Strada Munarola, n. 123, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ALBALAT Societa' Cooperativa Agricola, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, <u>alle seguenti</u> condizioni:

- 1) impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 3) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) le sorgenti di rumore da installare/utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc..

| Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. |
|--|
| da sottoscrivere in caso di stampa |
| La presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. |
| Data Firma |
| |
| |

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.